



2025/0363(COD)

25.9.2026

PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale
paneuropeo (PEPP)
(COM(2025)0840 – C10-0307/2025 – 2025/0363(COD))

Relatrice per parere: Liesbet Sommen

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La revisione del regolamento sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) potrebbe rappresentare l'occasione di rafforzare il risparmio destinato alle pensioni complementari nell'Unione europea, garantendo nel contempo che tali strumenti restino saldamente ancorati alla loro finalità sociale. Nel contesto dell'invecchiamento demografico, dell'evoluzione dei mercati del lavoro, del fatto di lavorare in diversi Stati membri e della crescente frammentazione dei percorsi professionali, le soluzioni pensionistiche complementari possono svolgere un ruolo di supporto nel migliorare l'adeguatezza delle pensioni. Tali soluzioni devono però integrare – e non compromettere – regimi pensionistici pubblici e professionali solidi, che restano la pietra angolare della previdenza sociale negli Stati membri.

L'Unione del risparmio e degli investimenti (URI) è intesa a creare migliori opportunità per i cittadini dell'UE migliorando il modo in cui i risparmi sono indirizzati verso investimenti a sostegno delle priorità strategiche e della resilienza economica dell'Europa, come sottolineato anche nel rapporto Draghi sulla competitività dell'UE. Sono pienamente favorevole all'obiettivo dell'URI di promuovere la crescita e l'innovazione in Europa, garantendo al contempo che il risparmio pensionistico a lungo termine continui a focalizzarsi sull'erogazione ai cittadini di un reddito pensionistico sufficiente, sicuro e duraturo.

Dal punto di vista della commissione EMPL, è essenziale che lo sviluppo dei PEPP rispetti pienamente le competenze degli Stati membri nell'organizzazione dei regimi pensionistici, compresa la fiscalità, e il diritto del lavoro. È parimenti indispensabile potenziare il coinvolgimento attivo delle parti sociali nell'organizzazione dei regimi pensionistici.

Un obiettivo centrale del presente parere è garantire che i PEPP assicurino risultati pensionistici adeguati, sicuri e trasparenti per i risparmiatori. Esso dovrebbe rafforzare la tutela dei consumatori introducendo norme più chiare in materia di trasparenza dei costi, comparabilità e rapporto qualità/prezzo, inclusa una comunicazione semplificata e comprensibile degli oneri. È altrettanto importante riaffermare il ruolo centrale del principio della "persona prudente" nella gestione dei risparmi pensionistici. Inoltre, si evidenzia l'importanza di affrontare il problema del divario pensionistico di genere e di migliorare la sensibilizzazione finanziaria dei cittadini.

Si propone di creare un forum annuale dell'Unione europea sulle pensioni quale piattaforma strutturata che mette insieme Stati membri, istituzioni dell'Unione, parti sociali e i pertinenti portatori di interessi. Il forum faciliterebbe lo scambio di prassi eccellenti e di dati sugli aspetti finanziari e sociali dei regimi pensionistici, tra cui l'adeguatezza, la copertura dei lavoratori atipici, le disparità e l'interazione tra pensioni pubbliche, professionali e individuali. Sarà indispensabile garantire il coinvolgimento attivo delle parti sociali, in linea con le prassi nazionali, al fine di promuovere discussioni equilibrate e informate e per coadiuvare l'elaborazione di politiche basate su dati concreti a livello dell'Unione.

Infine, rafforzando la dimensione sociale ed economica delle pensioni complementari, il presente parere vuole contribuire a un contesto pensionistico europeo più inclusivo, resiliente e sostenibile, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali presenta alla commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) In considerazione **dell'**invecchiamento della popolazione dell'Unione e dell'aumento dell'indice di dipendenza, **il rafforzamento delle fonti complementari di reddito da pensione è diventato indispensabile per preservare** la solidarietà intergenerazionale, la coesione sociale e la stabilità a lungo termine dei sistemi pensionistici a più livelli in tutta l'Unione.

Emendamento

(1) In considerazione **delle sfide demografiche legate all'**invecchiamento della popolazione dell'Unione, **della conseguente pressione sui sistemi pensionistici** e dell'aumento dell'indice di dipendenza, **è essenziale garantire sistemi pensionistici adeguati, sicuri e sostenibili che preservino** la solidarietà intergenerazionale, la coesione sociale e la stabilità a lungo termine dei sistemi pensionistici a più livelli in tutta l'Unione. **Il rafforzamento delle fonti complementari di reddito da pensione può contribuire all'adeguatezza e alla resilienza delle pensioni. Gli schemi pensionistici pubblici obbligatori, integrati se del caso da schemi pensionistici aziendali e professionali, dovrebbero continuare a essere la principale fonte di reddito da pensione e uno strumento fondamentale per prevenire la povertà in età avanzata. I prodotti pensionistici individuali dovrebbero contribuire a colmare i potenziali divari pensionistici integrando, e non sostituendo o indebolendo, schemi pensionistici pubblici e aziendali e professionali ben funzionanti basati sulla solidarietà e sulla contrattazione collettiva. Nel 2023, l'83 % dei pensionati non disponeva di altre pensioni oltre alla pensione obbligatoria^{1 bis}.**

^{1 bis} <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52025SC0367&qid=1763971481746>

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Se da un lato gli schemi pensionistici aziendali e professionali dovrebbero essere complementari a pensioni obbligatorie adeguate e sostenibili del primo pilastro, dall'altro possono contribuire a migliorare il reddito pensionistico. Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) dovrebbe rimanere un prodotto volontario del terzo pilastro e non dovrebbe sostituire né compromettere i sistemi pensionistici nazionali o gli schemi pensionistici aziendali o professionali.

Sistemi pensionistici adeguati e sostenibili dal punto di vista fiscale presuppongono posti di lavoro di qualità, tra cui salari adeguati, contrattazione collettiva e condizioni di lavoro eque nonché mercati del lavoro inclusivi.

Gli schemi pensionistici aziendali e professionali negoziati dalle parti sociali si sono dimostrati efficaci nel fornire un reddito pensionistico integrativo, stabile e affidabile.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Fatte salve le competenze degli Stati membri, il coordinamento a livello unionale, tra cui lo scambio di migliori prassi e lo sviluppo di strumenti di comunicazione comuni, può contribuire a migliorare la consapevolezza e la

comprensione dei prodotti pensionistici individuali in tutta l'Unione.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) Numerose persone nell'Unione, compresi gli individui in situazioni vulnerabili e i risparmiatori con percorsi professionali discontinui, come i lavoratori temporanei, gli studenti, i lavoratori delle piattaforme digitali e gli indipendenti senza dipendenti, trarrebbero giovamento da una maggiore alfabetizzazione pensionistica e da una migliore comprensione della necessità di costituire risparmi pensionistici sufficienti e del funzionamento dei sistemi e dei prodotti pensionistici. Al fine di accumulare risparmi pensionistici sufficienti, è importante che le persone conoscano il loro reddito pensionistico previsto in relazione alle loro esigenze finanziarie in età avanzata. Qualsiasi misura di politica adottata al riguardo può favorire una più ampia adesione a schemi pensionistici integrativi, se del caso, e contribuire al conseguimento di risultati pensionistici più adeguati.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) Lo sviluppo e la distribuzione dei PEPP non dovrebbero incidere negativamente sull'adeguatezza del reddito pensionistico, in linea con il principio 15 del pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 sexies) Se del caso, per valutare l'incidenza dei PEPP dovrebbero essere utilizzati indicatori ricavati dal quadro di valutazione della situazione sociale del pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Sebbene l'organizzazione dei sistemi pensionistici rimanga di competenza nazionale, l'adeguatezza e la sostenibilità finanziaria delle pensioni sono *aspetti* di interesse comune per *la stabilità e la coesione* dell'Unione. Garantire *che i cittadini abbiano accesso a prodotti* pensionistici *individuali ben concepiti contribuisce tanto alla sicurezza finanziaria individuale quanto alla resilienza dell'economia dell'Unione.*

(2) *Conformemente all'articolo 153 TFUE, la definizione dei principi fondamentali dei sistemi nazionali di sicurezza sociale è principalmente di competenza degli Stati membri. Ciò comprende l'organizzazione dei sistemi pensionistici e le relative questioni fiscali e di diritto del lavoro.* Sebbene l'organizzazione dei sistemi pensionistici rimanga di competenza nazionale, l'adeguatezza e la sostenibilità finanziaria delle pensioni sono *una questione* di interesse comune per *l'Unione. L'azione dell'Unione dovrebbe pertanto rispettare pienamente il principio di sussidiarietà e sostenere gli Stati membri nel garantire pensioni adeguate, senza compromettere i sistemi* pensionistici *nazionali. Essa dovrebbe inoltre rispettare il ruolo e l'autonomia delle parti sociali per quanto riguarda lo sviluppo di schemi pensionistici aziendali e professionali attraverso contratti collettivi.*

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Nell'Unione, il divario pensionistico di genere è sceso dal 34 % nel 2010 al 29 % nel 2019^{1 bis} attestandosi al 25% nel 2024^{1 ter}. Il divario è dovuto a interruzioni di carriera più frequenti per le donne, a salari più bassi e a un minore accesso agli schemi pensionistici aziendali e professionali, il che aggrava le disuguaglianze. Tuttavia, per quanto riguarda gli schemi pensionistici aziendali e professionali, nonché quelli privati, i dati disponibili a livello dell'Unione sul divario pensionistico di genere sono limitati. Ciononostante, le ricerche condotte in alcuni Stati membri suggeriscono un divario pensionistico di genere maggiore negli schemi pensionistici aziendali e professionali e in quelli privati rispetto a quelli pubblici^{1 quater}. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, dovrebbe adoperarsi per migliorare la base di dati statistici in tale ambito, in quanto si tratta di un presupposto importante per colmare il divario pensionistico di genere.

Conformemente ai principi 2 e 15 del pilastro europeo dei diritti sociali e alla relazione del Parlamento europeo sul divario retributivo e pensionistico di genere nell'UE: situazione attuale, sfide e via da seguire, nonché elaborazione di orientamenti per una migliore valutazione e una remunerazione più equa del lavoro nei settori a prevalenza femminile (2025/2038(INI)), il presente regolamento contribuisce alla parità tra donne e uomini nell'acquisizione dei diritti pensionistici e, di conseguenza, alla riduzione del divario pensionistico di genere. Inoltre, dovrebbe contribuire a garantire che tutti in età avanzata

abbiano le risorse per una vita dignitosa.

1 bis Eurostat:

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20210203-1>

1 ter Eurostat:

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20260225-1>

1 quater In Germania, Svezia e Paesi Bassi: Institute of Labour Economics, "Exposing the Gap: Gender Inequality in Occupational Pension Coverage and Income Across Europe" (Mettere in luce il divario: la disuguaglianza di genere nella copertura e nel reddito delle pensioni aziendali e professionali in Europa). In Danimarca: Statistics Denmark, "Gender equality – Statistics Denmark" (Uguaglianza di genere – Istituto di statistica della Danimarca). In Spagna: relazione dell'associazione Closingap, <https://closingap.com/en/sin-categorizar/the-gender-gap-in-savings-and-pensions-costs-the-spanish-economy-28-5-billion-euros-and-half-a-million-jobs-per-year/>.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Pur essendo tra i maggiori risparmiatori al mondo, le famiglie dell'Unione detengono ancora un'ampia quota della loro ricchezza finanziaria in depositi bancari a breve termine con rendimenti limitati. Lo sviluppo di prodotti pensionistici aziendali o professionali e di tipo individuale attraenti può contribuire a mobilitare una parte di questi risparmi per investimenti a lungo termine, generando rendimenti più elevati per i risparmiatori che corrispondano alle loro esigenze

Emendamento

(3) Pur essendo tra i maggiori risparmiatori al mondo, le famiglie dell'Unione detengono ancora un'ampia quota della loro ricchezza finanziaria in depositi bancari a breve termine con rendimenti limitati. Lo sviluppo di prodotti pensionistici **complementari**, aziendali o professionali e di tipo individuale, attraenti può contribuire a mobilitare una parte di questi risparmi per investimenti a lungo termine, **l'innovazione e la duplice transizione**, generando rendimenti più elevati per i risparmiatori che

pensionistiche.

corrispondano alle loro esigenze pensionistiche. ***Tuttavia, l'obiettivo primario dei sistemi pensionistici dovrebbe continuare a essere quello di garantire un reddito pensionistico stabile e adeguato ai risparmiatori e ai beneficiari.***

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Le pensioni individuali rappresentano un collegamento fondamentale tra i risparmiatori a lungo termine e le opportunità di investimento a lungo termine, contribuendo ad approfondire i mercati dei capitali e ad ampliare l'offerta di finanziamenti stabili per l'economia reale. I fondi pensione sono un'importante categoria di investitori istituzionali che può contribuire a finanziare investimenti produttivi, sostenendo la crescita, l'innovazione e le transizioni verde e digitale, ***il che creerà migliori opportunità di lavoro e una maggiore produttività.***

Emendamento

(4) Le pensioni individuali rappresentano un collegamento fondamentale tra i risparmiatori a lungo termine e le opportunità di investimento a lungo termine, contribuendo ad approfondire i mercati dei capitali e ad ampliare l'offerta di finanziamenti stabili per l'economia reale. I fondi pensione sono un'importante categoria di investitori istituzionali che può contribuire a finanziare investimenti produttivi, sostenendo la crescita, l'innovazione, le transizioni verde e digitale, ***e la creazione di posti di lavoro di qualità. Ciò nondimeno, qualsiasi tipo di misura volta a promuovere il coinvolgimento dei fondi pensione sui mercati dei capitali dovrebbe rispettare il principio della "persona prudente" e garantire che gli interessi dei risparmiatori e dei beneficiari restino un fattore di primaria importanza.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'Unione del risparmio e degli investimenti, annunciata dalla

Emendamento

(5) L'Unione del risparmio e degli investimenti, annunciata dalla

Commissione nella sua comunicazione del 19 marzo **2015**³, mira a consentire ai cittadini di risparmiare e investire per il futuro, a convogliare gli investimenti verso le priorità dell'Unione, ad approfondire l'integrazione e la scala dei mercati dei capitali dell'Unione e a garantire una vigilanza efficace in tutto il mercato unico. Di questi quattro filoni, aiutare i cittadini a risparmiare e investire per il futuro rappresenta il fulcro dell'ambizione dell'Unione del risparmio e degli investimenti. ***Provvedere affinché i cittadini dell'Unione possano costituire un reddito pensionistico adeguato è uno dei modi più concreti in cui l'Unione può fare la differenza nella vita delle persone.*** Il lavoro sulle pensioni complementari, e in particolare sulle pensioni individuali, riflette questo approccio incentrato sui cittadini. Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) è concepito per offrire ai cittadini dell'Unione l'accesso a un prodotto semplice, trasparente, portatile e affidabile, aiutandoli a risparmiare con fiducia e a pianificare la pensione indipendentemente da dove vivono o lavorano nell'Unione. Con il rinnovamento del quadro PEPP, l'Unione mira non solo a rafforzare la sicurezza finanziaria dei cittadini, ma anche a convogliare i risparmi a lungo termine verso investimenti produttivi che sostengano la crescita, la resilienza e le transizioni verde e digitale dell'Unione.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 marzo 2025, COM(2025) 124 final.

Commissione nella sua comunicazione del 19 marzo **2025**³, mira a consentire ai cittadini di risparmiare e investire per il futuro, a convogliare gli investimenti verso le priorità dell'Unione, ad approfondire l'integrazione e la scala dei mercati dei capitali dell'Unione e a garantire una vigilanza efficace in tutto il mercato unico. Di questi quattro filoni, aiutare i cittadini a risparmiare e investire per il futuro rappresenta il fulcro dell'ambizione dell'Unione del risparmio e degli investimenti. ***Pur sostenendo lo sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo primario di garantire ai cittadini un reddito pensionistico adeguato e sicuro.*** Il lavoro sulle pensioni complementari, e in particolare sulle pensioni individuali, riflette questo approccio incentrato sui cittadini. Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) è concepito per offrire ai cittadini dell'Unione l'accesso a un prodotto semplice, trasparente, portatile e affidabile, aiutandoli a risparmiare con fiducia e a pianificare la pensione indipendentemente da dove vivono o lavorano nell'Unione. Con il rinnovamento del quadro PEPP, l'Unione mira non solo a rafforzare la sicurezza finanziaria dei cittadini, ma anche a convogliare i risparmi a lungo termine verso investimenti produttivi che sostengano la crescita, la resilienza e le transizioni verde e digitale dell'Unione.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 marzo 2025, COM(2025) 124 final.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'esperienza acquisita con il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) istituito dal regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha evidenziato una diffusione molto limitata; alla fine del 2025 si contavano solo due fornitori attivi nell'Unione.

⁴ Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), che istituisce un quadro volontario e standardizzato in materia di pensioni individuali nell'UE (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1238/oj>)

Emendamento

(6) L'esperienza acquisita con il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) istituito dal regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ ha evidenziato una diffusione molto limitata; alla fine del 2025 si contavano solo due fornitori attivi nell'Unione, ***il che evidenzia la mancanza di interesse per un prodotto di questo tipo.***

⁴ Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), che istituisce un quadro volontario e standardizzato in materia di pensioni individuali nell'UE (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1238/oj>).

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per promuovere la diffusione dei PEPP, è essenziale che il PEPP offra ai risparmiatori un buon rapporto costi-benefici e sia pertanto attraente ***e competitivo***. Per garantire che i potenziali fornitori di PEPP sviluppino prodotti in linea con tali obiettivi, la domanda di registrazione di un PEPP dovrebbe attestare la capacità di soddisfare i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto e indicare come il prodotto sia concepito per offrire ai risparmiatori in PEPP un buon rapporto costi-benefici.

Emendamento

(10) Per promuovere la diffusione dei PEPP, è essenziale che il PEPP offra ai risparmiatori un buon rapporto costi-benefici e sia pertanto attraente. Per garantire che i potenziali fornitori di PEPP sviluppino prodotti in linea con tali obiettivi, la domanda di registrazione di un PEPP, ***con tutte le sue opzioni***, dovrebbe attestare la capacità di soddisfare ***tutti*** i requisiti ***applicabili*** in materia di governance e controllo del prodotto e indicare come il prodotto sia concepito per offrire ai risparmiatori in PEPP un buon

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Una vigilanza efficace dei PEPP transfrontalieri è essenziale per mantenere la fiducia nei PEPP e proteggere i risparmiatori. Per garantire l'applicazione coerente delle norme dell'Unione e affrontare i casi in cui l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate, è necessario conferire all'EIOPA i poteri necessari ***per intervenire direttamente nei casi transfrontalieri problematici***. Tali poteri dovrebbero comprendere la possibilità di risolvere le controversie conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, garantendo in tal modo una vigilanza coerente ed efficace in tutta l'Unione, ***o di imporre all'autorità dello Stato membro di origine di organizzare un'ispezione congiunta in loco con le autorità dello Stato membro ospitante e con l'EIOPA al fine di affrontare rapidamente i rischi per i risparmiatori in PEPP***.

Emendamento

(12) Una vigilanza efficace dei PEPP transfrontalieri è essenziale per mantenere la fiducia nei PEPP e proteggere i risparmiatori. Per garantire l'applicazione coerente delle norme dell'Unione e affrontare i casi in cui l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate, è necessario conferire all'EIOPA i poteri ***di coordinamento e intervento mirato*** necessari, ***da esercitare esclusivamente nei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro non adotti gli opportuni provvedimenti***. Tali poteri dovrebbero comprendere la possibilità di risolvere le controversie conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, garantendo in tal modo una vigilanza coerente ed efficace in tutta l'Unione. ***Nell'esercizio di tali poteri, occorre rispettare pienamente i principi di proporzionalità e sussidiarietà, assicurando che ogni intervento dell'Unione sia strettamente necessario e appropriato al fine di proteggere i risparmiatori e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno***.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) L'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/1238 impone ai fornitori di PEPP di

Emendamento

(18) L'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/1238 impone ai fornitori di PEPP di

distribuire il PEPP di base qualora intendano distribuire anche varianti alternative. Tale obbligo limita la capacità di alcuni fornitori di distribuire i PEPP e riduce il loro interesse per questi prodotti, in quanto il PEPP di base potrebbe non essere adatto al loro modello o alla loro strategia aziendale. Inoltre il numero massimo di opzioni alternative consentite, che attualmente è pari a cinque, limita la capacità dei fornitori di concepire prodotti che riflettano le preferenze, la situazione e i profili di rischio dei risparmiatori. Avendo la possibilità di stabilire il numero e la natura delle opzioni di investimento i fornitori sarebbero in grado di offrire soluzioni più su misura, **compresi PEPP personalizzati adatti agli accordi aziendali o all'iscrizione automatica**. È pertanto **necessario** prevedere una maggiore flessibilità per i fornitori di PEPP, assicurando nel contempo che la trasparenza, la comparabilità e la tutela dei consumatori continuino a essere salvaguardate attraverso prescrizioni adeguate in materia di informativa e di governance del prodotto.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 impone che il PEPP di base sia soggetto a un massimale per i costi e le commissioni pari all'1 %, mentre l'articolo 34, paragrafo 2, di detto regolamento impone al fornitore di PEPP o al distributore di PEPP di prestare consulenza prima della conclusione di un contratto PEPP di base. ***Tali obblighi hanno sollevato preoccupazioni tra i potenziali fornitori e distributori, in quanto si ritiene che limitino la realizzabilità commerciale dell'offerta di***

distribuire il PEPP di base qualora intendano distribuire anche varianti alternative. Tale obbligo limita la capacità di alcuni fornitori di distribuire i PEPP e riduce il loro interesse per questi prodotti, in quanto il PEPP di base potrebbe non essere adatto al loro modello o alla loro strategia aziendale. Inoltre il numero massimo di opzioni alternative consentite, che attualmente è pari a cinque, limita la capacità dei fornitori di concepire prodotti che riflettano le preferenze, la situazione e i profili di rischio dei risparmiatori. Avendo la possibilità di stabilire il numero e la natura delle opzioni di investimento i fornitori sarebbero in grado di offrire soluzioni più su misura. È pertanto **opportuno** prevedere una maggiore flessibilità per i fornitori di PEPP, assicurando nel contempo che la trasparenza, la comparabilità e la tutela dei consumatori continuino a essere salvaguardate attraverso prescrizioni adeguate in materia di informativa e di governance del prodotto.

Emendamento

(19) L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 impone che il PEPP di base sia soggetto a un massimale per i costi e le commissioni pari all'1 %, mentre l'articolo 34, paragrafo 2, di detto regolamento impone al fornitore di PEPP o al distributore di PEPP di prestare consulenza prima della conclusione di un contratto PEPP di base. Al fine di promuovere la diffusione del PEPP e garantire un prodotto sostenibile e di qualità elevata, è necessario che ***i costi totali di un PEPP di base non superino***

PEPP, in particolare attraverso canali digitali. Il massimale fisso dell'1 % per le commissioni non è necessariamente il modo più efficace per proteggere i risparmiatori e i beneficiari e non riflette un rapporto di proporzionalità tra i benefici e i rendimenti offerti ai risparmiatori, le spese sostenute dai fornitori e le commissioni applicate. I fornitori spesso subiscono perdite nei primi anni di vigenza di un contratto, quando i costi di acquisizione e configurazione sono elevati, mentre l'imposizione di un massimale per le commissioni potrebbe svantaggiare i risparmiatori negli anni successivi, con l'aumento progressivo del capitale accumulato e dei costi assoluti, nonostante l'onere della gestione sia più contenuto. Il massimale dell'1 % per le commissioni potrebbe anche determinare una disparità di condizioni a causa delle differenze tra i vari Stati membri per quanto riguarda il trattamento dell'IVA. Pertanto al fine di promuovere la diffusione del PEPP e garantire un prodotto sostenibile e di qualità elevata è necessario **eliminare tali obblighi**. Per continuare a tutelare i consumatori e garantire che il PEPP di base rimanga un prodotto semplice e adeguato per la pensione, esso dovrebbe essere concepito con una strategia di investimento integrata basata sul ciclo di vita, che assicuri un adeguato equilibrio tra la crescita e l'attenuazione del rischio. Per la medesima ragione, le attività del PEPP di base dovrebbero essere investite prevalentemente in attività quotate e non complesse ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. Per promuovere la diversificazione mantenendo nel contempo la semplicità, i fornitori del PEPP di base dovrebbero essere autorizzati ad allocare una piccola parte delle attività, non superiore al 5 %, ad altri strumenti finanziari, comprese attività alternative.

annualmente l'1 % del capitale accumulato. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati, previa consultazione dell'EIOPA, per fissare un livello massimo di costi inferiore se giustificato dall'andamento del mercato e dalla necessità di garantire un elevato grado di tutela dei consumatori. Per continuare a tutelare i consumatori e garantire che il PEPP di base rimanga un prodotto semplice e adeguato per la pensione, esso dovrebbe essere concepito con una strategia di investimento integrata basata sul ciclo di vita, che assicuri un adeguato equilibrio tra la crescita e l'attenuazione del rischio. Per la medesima ragione, le attività del PEPP di base dovrebbero essere investite prevalentemente in attività quotate e non complesse ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷. Per promuovere la diversificazione mantenendo nel contempo la semplicità, i fornitori del PEPP di base dovrebbero essere autorizzati ad allocare una piccola parte delle attività, non superiore al 5 %, ad altri strumenti finanziari, comprese attività alternative.

⁷ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (**rifusione**) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>)

⁷ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj>)

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Per garantire la qualità della consulenza e tutelare gli interessi dei potenziali risparmiatori in PEPP, qualsiasi consulenza prestata in relazione al PEPP di base dovrebbe essere fornita su base indipendente e solo su richiesta del cliente. Considerando sia la natura non complessa del PEPP di base sia il carattere indipendente della consulenza, è opportuno prevedere che, qualora tale consulenza sia prestata, il distributore di PEPP non abbia l'obbligo di ottenere informazioni sulle conoscenze e sull'esperienza del potenziale risparmiatore in PEPP. Tale approccio garantisce che la consulenza rimanga obiettiva, proporzionata ed efficiente per i distributori, mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela degli investitori e promuovendo l'accessibilità del PEPP di base in tutta l'Unione attraverso svariati canali di distribuzione. Per i PEPP su misura e più sofisticati, la consulenza rimane essenziale per offrire ai potenziali risparmiatori la soluzione su misura più idonea, tenendo conto delle loro conoscenze, della loro situazione finanziaria e **della loro propensione al rischio.**

Emendamento

(20) Per garantire la qualità della consulenza e tutelare gli interessi dei potenziali risparmiatori in PEPP, qualsiasi consulenza prestata in relazione al PEPP di base dovrebbe essere fornita su base indipendente, ***libera da incentivi o conflitti di interessi*** e solo su richiesta del cliente. Considerando sia la natura non complessa del PEPP di base sia il carattere indipendente della consulenza, è opportuno prevedere che, qualora tale consulenza sia prestata, il distributore di PEPP non abbia l'obbligo di ottenere informazioni sulle conoscenze e sull'esperienza del potenziale risparmiatore in PEPP. Tale approccio garantisce che la consulenza rimanga obiettiva, proporzionata ed efficiente per i distributori, mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela degli investitori e promuovendo l'accessibilità del PEPP di base in tutta l'Unione attraverso svariati canali di distribuzione. Per i PEPP su misura e più sofisticati, la consulenza rimane essenziale per offrire ai potenziali risparmiatori la soluzione su misura più idonea, tenendo conto delle loro conoscenze, della loro situazione finanziaria e ***del loro profilo di rischio. Al fine di garantire una trasparenza effettiva e un processo decisionale informato da***

parte dei risparmiatori in PEPP, le informazioni sui costi dovrebbero essere presentate in modo chiaro, semplice e comprensibile. L'impiego di molteplici concetti di costo, indicatori e formati di presentazione può ridurre, anziché migliorare, la trasparenza e ostacolare la comparabilità tra i prodotti. È pertanto opportuno semplificare la presentazione delle informazioni sui costi di modo che i risparmiatori possano facilmente comprendere, di primo acchito, l'impatto complessivo dei costi sui loro investimenti e confrontare i diversi fornitori. Informazioni più dettagliate e tecniche possono essere fornite, se del caso, mediante divulgazioni stratificate, garantendo che restino accessibili le informazioni essenziali, pur assicurando la disponibilità di maggiori dettagli per chi ne fa richiesta.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) Il crescente utilizzo di canali di distribuzione digitale, strumenti di orientamento automatizzati e consulenza automatizzata nella fornitura di prodotti pensionistici individuali può migliorare l'accessibilità e ridurre i costi per i risparmiatori in PEPP. Tuttavia, data la natura a lungo termine e l'importanza sociale delle decisioni di risparmio pensionistico, i risparmiatori in PEPP dovrebbero mantenere l'accesso a un'adeguata assistenza umana laddove siano utilizzati sistemi automatizzati o parzialmente automatizzati. Tali garanzie sono particolarmente importanti per i consumatori vulnerabili, comprese le persone con scarsa alfabetizzazione finanziaria, gli anziani, i giovani lavoratori e le persone impiegate in forme

di lavoro atipiche. L'uso di strumenti automatizzati non dovrebbe pertanto ridurre il livello di tutela degli investitori né limitare la capacità dei potenziali risparmiatori in PEPP di ottenere spiegazioni chiare e comprensibili prima di concludere un contratto PEPP.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Data la crescente importanza delle pensioni complementari nei sistemi pensionistici dell'Unione, è importante monitorarne l'impatto sociale parallelamente al loro sviluppo sul mercato. Lo sviluppo dei PEPP dovrebbe contribuire a un reddito pensionistico adeguato e non dovrebbe esacerbare la povertà in età avanzata, i divari pensionistici di genere o le disuguaglianze tra i lavoratori, compresi i lavoratori impiegati in forme di lavoro atipico.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Quando un PEPP è distribuito a livello transfrontaliero, una vigilanza efficace dei fornitori e dei distributori di PEPP esige una stretta cooperazione e approcci coerenti tra le autorità competenti in tutta l'Unione. Azioni di vigilanza divergenti possono creare incertezza per i partecipanti al mercato e determinare livelli disomogenei di tutela dei consumatori. Per rafforzare il coordinamento in materia di vigilanza e garantire un'azione proporzionata e coerente nei casi in cui gli

(26) Quando un PEPP è distribuito a livello transfrontaliero, una vigilanza efficace dei fornitori e dei distributori di PEPP esige una stretta cooperazione e approcci coerenti tra le autorità competenti in tutta l'Unione. Azioni di vigilanza divergenti possono creare incertezza per i partecipanti al mercato e determinare livelli disomogenei di tutela dei consumatori. Per rafforzare il coordinamento in materia di vigilanza e garantire un'azione proporzionata e coerente nei casi in cui gli

interessi dei risparmiatori o dei beneficiari di PEPP potrebbero essere a rischio, è necessario formalizzare il ruolo svolto dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) nell'agevolare l'individuazione di soluzioni adeguate. A tal fine è opportuno conferire all'EIOPA il potere di istituire e coordinare piattaforme di collaborazione che riuniscano le pertinenti autorità competenti, per promuovere lo scambio di informazioni, favorire la convergenza delle prassi di vigilanza e, se del caso, prestare assistenza nella risoluzione delle controversie tra le autorità conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1094/2010.

interessi dei risparmiatori o dei beneficiari di PEPP potrebbero essere a rischio, è necessario formalizzare il ruolo svolto dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) nell'agevolare l'individuazione di soluzioni adeguate, ***rispettando completamente, nel contempo, le responsabilità e le competenze di vigilanza delle autorità nazionali.*** A tal fine, ***su richiesta di una o più autorità competenti,*** è opportuno conferire all'EIOPA il potere di istituire e coordinare piattaforme di collaborazione che riuniscano le pertinenti autorità competenti, per promuovere lo scambio di informazioni, favorire la convergenza delle prassi di vigilanza e, se del caso, prestare assistenza nella risoluzione delle controversie tra le autorità conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1094/2010.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) La promozione di prodotti pensionistici individuali non dovrebbe comportare un indebolimento dei sistemi pensionistici obbligatori e/o degli schemi pensionistici aziendali e professionali, che restano i pilastri delle prestazioni pensionistiche negli Stati membri e di una vecchiaia dignitosa.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 ter) *Dati i ruoli interconnessi degli schemi pensionistici obbligatori del primo pilastro e degli schemi complementari, la Commissione dovrebbe istituire un Forum europeo delle pensioni ("Forum") per monitorare annualmente le politiche pensionistiche. Il Forum dovrebbe coinvolgere le autorità competenti degli Stati membri, le parti sociali, i pertinenti portatori di interessi finanziari e le organizzazioni della società civile.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 31 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 quater) *Un sistema di tracciamento delle pensioni a livello dell'UE dovrebbe coprire tutti i diritti pensionistici maturati, inclusi i PEPP. Dovrebbe altresì permettere di confrontare con facilità tutti i diritti pensionistici, con una chiara distinzione tra componenti garantite e non garantite, e una rassegna di tutti i costi amministrativi relativi ai diversi schemi pensionistici e fornitori di prodotti pensionistici.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 31 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 quinquies) *I fornitori di PEPP garantiscono la parità di accesso ai PEPP senza discriminazioni fondate sul genere, la razza o l'origine etnica, la religione o le*

convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, la nazionalità, lo status contrattuale, lo status a tempo parziale o il tipo di rapporto di lavoro.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 31 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 sexies) Le strategie di investimento basate sul ciclo di vita possono svolgere un ruolo importante nell'aiutare i risparmiatori in PEPP e i beneficiari di PEPP a conseguire risultati pensionistici adeguati allineando il rischio di investimento alla fase di accumulo in cui si trova il risparmiatore. Dette strategie dovrebbero consentire ai risparmiatori più lontani dalla pensione di beneficiare di opportunità di investimento a lungo termine con un maggiore potenziale di crescita, riducendo nel contempo gradualmente l'esposizione al rischio di investimento con l'avvicinarsi della pensione. Consentendo una transizione graduale verso attività più liquide e a minor rischio, le strategie di investimento basate sul ciclo di vita possono contribuire a proteggere i risparmi accumulati da perdite significative, preservando al contempo il potenziale di rivalutazione a lungo termine.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 Regolamento (UE) 2019/1238 Articolo 2 – comma 1 – punto 35

Testo della Commissione

Emendamento

(35) "strategia di investimento basata sul

(35) "strategia di investimento basata sul

ciclo di vita": una strategia di investimento che adegua il livello di rischio connesso agli investimenti in funzione di un percorso di riduzione predefinito che è volto ad attenuare il rischio di investimento e a fornire un ragionevole grado di rivalutazione a lungo termine, tenendo conto dell'età o della data di pensionamento della persona e, se del caso, del profilo di erogazione del prodotto, al fine di ridurre al minimo il rischio di perdite ingenti.;

ciclo di vita": una strategia di investimento che adegua il livello di rischio connesso agli investimenti in funzione di un percorso di riduzione predefinito che è volto ad attenuare il rischio di investimento e a fornire un ragionevole grado di rivalutazione a lungo termine, tenendo conto **soprattutto** dell'età o della data di pensionamento della persona, **del profilo di rischio** e, se del caso, del profilo di erogazione del prodotto **consentendo una transizione graduale dagli investimenti con un maggiore potenziale di crescita a lungo termine verso attività più liquide e a minor rischio man mano che ci si avvicina al termine della fase di accumulo**, al fine di ridurre al minimo il rischio di perdite ingenti **e garantire così la tutela del patrimonio accumulato senza frenare artificialmente la crescita a lungo termine**.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis

Testo della Commissione

"f bis) documentazione attestante il rispetto dei requisiti in materia di governance e controllo del prodotto di cui all'articolo 25, **comprese informazioni che precisino come** il PEPP è concepito per offrire ai risparmiatori in PEPP un buon rapporto costi-benefici;"

Emendamento

"f bis) documentazione attestante il rispetto dei requisiti in materia di governance e controllo del prodotto di cui all'articolo 25, **tra cui il fatto che** il PEPP **con tutte le sue opzioni** è concepito per offrire ai risparmiatori in PEPP un buon rapporto costi-benefici;"

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. Gli obblighi imposti ai fornitori di PEPP in materia di progettazione dei prodotti, opzioni predefinite e strategie di investimento sono proporzionati e non limitano indebitamente la diversità dei prodotti pensionistici o dei modelli di business a livello nazionale."

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 8

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

all'articolo 23 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

soppresso

"3. Nei casi di cui all'articolo 47, paragrafi 3 e 4, si ritiene che i datori di lavoro non agiscano in qualità di distributori di PEPP.";

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I parametri di riferimento relativi al rapporto costi-benefici elaborati dall'EIOPA, basati su indicatori comuni definiti in cooperazione con le autorità nazionali competenti, costituiscono norme minime dell'Unione. Il rapporto costi-benefici per risparmiatori e beneficiari è valutato sulla base di tali indicatori

comuni. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure nazionali o requisiti di protezione più rigorosi per i risparmiatori e i beneficiari, anche in materia di costi, garanzie o tutela dei consumatori, purché tali misure non siano discriminatorie.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Costi e oneri superiori a quelli applicabili al PEPP di base possono essere consentiti soltanto per i PEPP che richiedono una consulenza obbligatoria indipendente e personalizzata, a condizione che il fornitore di PEPP possa dimostrare che tali costi sono proporzionati al valore aggiuntivo offerto al risparmiatore in PEPP.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto ii

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

ii) sono aggiunte i seguenti punti da xv) a xviii):

soppresso

"xv) se il PEPP è fornito a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica, le informazioni seguenti:

— il diritto di rinuncia all'adesione ("opt-out") concordato al momento

dell'iscrizione;

— *le norme applicabili in materia di maturazione dei diritti;*

— *se del caso, i percorsi di decumulo predefiniti o le altre diverse opzioni di decumulo;*

xvi) *se un fornitore di PEPP offre diverse opzioni di investimento, una descrizione della gamma di opzioni di investimento offerte da tale fornitore;*

xvii) *l'indicazione che, ai sensi del diritto dell'Unione, un PEPP può essere un PEPP di base o su misura, nonché le principali differenze tra le due tipologie di PEPP;*

xviii) *informazioni che precisino che tutti i PEPP registrati sono disponibili nel registro pubblico centrale di cui all'articolo 13, con indicazione del collegamento internet al registro;"*;

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera f – comma 1

Testo della Commissione

"in una sezione intitolata "Quali sono i costi?", i costi legati a un investimento nel PEPP, comprendenti sia i costi diretti che quelli indiretti a carico del risparmiatore in PEPP, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi aggregati espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento nel corso dei 12 mesi precedenti, nonché la stima dell'incidenza dei costi sul capitale finale accumulato. Se del caso, i costi addebitati per la garanzia sul capitale sono

Emendamento

"in una sezione intitolata "Quali sono i costi?", i costi legati a un investimento nel PEPP, comprendenti sia i costi diretti che quelli indiretti a carico del risparmiatore in PEPP, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi aggregati espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento nel corso dei 12 mesi precedenti, nonché la stima dell'incidenza dei costi sul capitale finale accumulato. Se del caso, i costi addebitati per la garanzia sul capitale sono

indicati esplicitamente e separatamente."

indicati esplicitamente e separatamente.

Le informazioni sui costi e gli oneri sono presentate in modo chiaro, semplice e comprensibile, evitando inutili complessità o categorie di costo in sovrapposizione. La presentazione di tali informazioni, in un formato standardizzato e includendo informazioni sull'impatto dei costi e degli oneri sui rendimenti di lungo termine, consente ai risparmiatori in PEPP, comprese le persone con disabilità, di valutare facilmente l'impatto complessivo dei costi e di confrontare diversi fornitori di PEPP e prodotti PEPP."

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 33 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione

(11) all'articolo 33, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Se il PEPP è fornito a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al dipendente tempestivamente dopo l'adesione all'accordo in questione.";

Emendamento

soppresso

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 12 – lettera c

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 34 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

"4 ter. Qualora siano utilizzati strumenti

automatizzati o parzialmente automatizzati per la fornitura di informazioni, orientamenti o consulenze in relazione a un PEPP, i potenziali risparmiatori in PEPP hanno accesso, su richiesta e gratuitamente, a un'adeguata assistenza umana prima della conclusione del contratto."

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 13 – lettera a

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d – seconda frase

Testo della Commissione

"Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime, uno scenario favorevole e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP;"

Emendamento

"Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime, uno scenario favorevole e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP. ***Le informazioni sono presentate in modo chiaro, semplice e comprensibile, evitando inutili complessità;***"

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 16 – lettera b

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 41 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

"b bis) i fornitori di PEPP tengono conto dei criteri ESG nell'elaborazione delle politiche di investimento;"

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il PEPP di base include quanto meno uno dei seguenti meccanismi di protezione: a) protezione del capitale al termine della fase di accumulo; b) garanzia di un rendimento reale minimo; o c) rendimento legato a un parametro di riferimento prudente e oggettivamente definito, come la crescita delle retribuzioni o del reddito in termini reali.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 45 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I costi e gli oneri annuali totali del PEPP di base, tra cui tutti i costi diretti e indiretti, non superano annualmente l'1 % del capitale accumulato. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, previa consultazione dell'EIOPA, per fissare un livello massimo di costi inferiore se giustificato dall'andamento del mercato e dalla necessità di garantire un elevato grado di tutela dei consumatori.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 45 – paragrafo 5 (nuovo)

5. Negli Stati membri in cui i prodotti pensionistici individuali nazionali sono soggetti a una protezione minima obbligatoria o a garanzie di rendimento, i PEPP ivi distribuiti non garantiscono un livello di tutela inferiore.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19 quater (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 45 bis (nuovo)

(19 quater) è inserito il seguente articolo 45 bis:

"Articolo 45 bis

PEPP per risparmiatori con percorsi professionali discontinui

Per i risparmiatori con percorsi professionali discontinui, come i lavoratori temporanei tramite agenzia, gli studenti e i lavoratori delle piattaforme digitali, i fornitori di PEPP garantiscono:
a) una struttura automatica a basso costo;
b) nessuna commissione di ingresso, di uscita o di trasferimento; c) **la salvaguardia dei diritti maturati durante brevi interruzioni;** d) **un'assegnazione degli investimenti altamente difensiva.**

Negli Stati membri con schemi pensionistici a gestione collettiva per detti gruppi, gli Stati membri possono prevedere che i PEPP non siano offerti come prodotto sostitutivo."

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 21

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 47 – paragrafi 3, 4 e 5

(21) all'articolo 47 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

soppresso

"3. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici e l'autonomia delle parti sociali, compresi l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, e nella misura in cui ciò non interferisca con gli attuali schemi pensionistici aziendali e professionali, gli Stati membri non impediscono ai datori di lavoro di contribuire volontariamente a un PEPP per i loro dipendenti che sono risparmiatori in PEPP e che prestano il loro consenso a tale riguardo.

4. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici e l'autonomia delle parti sociali, compresi l'adesione obbligatoria e gli esiti delle contrattazioni collettive, e nella misura in cui ciò non interferisca con gli schemi pensionistici aziendali e professionali esistenti, gli Stati membri possono consentire che il PEPP sia fornito a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica.

Nel caso in cui il PEPP sia fornito a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica, il risparmiatore in PEPP ha il diritto di rinunciare all'iscrizione e di aderire nuovamente al regime pensionistico in conformità del quadro nazionale che disciplina l'iscrizione automatica, comprese le disposizioni pertinenti in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici, l'adesione obbligatoria e gli esiti delle

contrattazioni collettive."

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 51 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che, laddove esistano sistemi di tracciamento delle pensioni, essi coprano i diritti pensionistici maturati in relazione al PEPP.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, laddove esistano sistemi di tracciamento delle pensioni, essi coprano i diritti pensionistici maturati in relazione al PEPP. ***Si dovrebbe permettere di confrontare con facilità tutti i diritti pensionistici, con una chiara distinzione tra componenti garantite e non garantite, e una rassegna di tutti i costi amministrativi tra i diversi regimi pensionistici e fornitori di prodotti pensionistici.***

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 51 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP trasmettono ai sistemi di tracciamento delle pensioni, ***qualora tali sistemi esistano nello Stato membro in cui il PEPP è distribuito***, tutte le informazioni necessarie per fornire ***ai clienti*** una panoramica completa, affidabile e aggiornata dei loro diritti.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP trasmettono ai sistemi di tracciamento delle pensioni, ***in conformità di uno standard di dati europeo definito dall'EIOPA***, tutte le informazioni necessarie per fornire ***a risparmiatori e beneficiari*** una panoramica completa, affidabile e aggiornata dei loro diritti.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 51 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse in ***un formato standardizzato e interoperabile che consenta ai sistemi di tracciamento delle pensioni di aggregare, in modo coerente e comparabile, i dati sul valore accumulato, sui diritti maturati e sulle prestazioni previste.***

Emendamento

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse in ***conformità di uno standard di dati europeo definito dall'EIOPA. Tale standard tiene conto delle dimensioni e della capacità dei fornitori e consente un'attuazione graduale e proporzionata.***

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 22

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 51 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. ***Il formato e la struttura delle informazioni da trasmettere ai sistemi di tracciamento delle pensioni sono coerenti con il formato e la struttura stabiliti nel regolamento delegato adottato a norma dell'articolo 37.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 57 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(24) all'articolo 57, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Nel caso dei PEPP forniti a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione

Emendamento

soppresso

automatica, le disposizioni di cui al presente capo non pregiudicano il diritto del datore di lavoro di determinare percorsi di decumulo predefiniti ove ciò sia previsto dal diritto dello Stato membro interessato.";

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e) se stabiliscono che un fornitore di PEPP non rispetta i requisiti applicabili a norma del presente regolamento, le autorità nazionali competenti adottano misure di vigilanza adeguate e proporzionate conformemente al diritto nazionale per tutelare gli interessi dei risparmiatori e dei beneficiari;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 26 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 63 – paragrafo 1 – lettera f (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f) la responsabilità primaria della vigilanza e dell'applicazione quotidiane rimane di competenza delle autorità nazionali, garantendo nel contempo una cooperazione efficace e la trasparenza a livello dell'Unione.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 28 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 65 – paragrafo 8 bis (nuovo)

all'articolo 65, è aggiunto il paragrafo seguente:

"8 bis. I poteri di intervento dell'EIOPA sono esercitati fatto salvo il diritto delle autorità nazionali competenti di imporre misure più rigorose, tra cui massimali di costo o obblighi di garanzia, per tutelare i risparmiatori in PEPP."

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 29 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 66 bis (nuovo)

(29 bis) è inserito il seguente articolo 66 bis:

"a) La Commissione istituisce un Forum europeo delle pensioni per monitorare le politiche pensionistiche e scambiare migliori pratiche. Il Forum coinvolge l'EIOPA, le autorità competenti degli Stati membri, le parti sociali, i portatori di interessi attivi nella fornitura di prodotti pensionistici e le organizzazioni della società civile, e si riunisce almeno una volta all'anno. Le conclusioni del Forum sono riassunte in una relazione annuale pubblicata dalla Commissione, che si concentra in particolare sugli schemi pensionistici aziendali e professionali e sugli aspetti sociali delle prestazioni pensionistiche.

b) La Commissione e gli Stati membri sostengono lo sviluppo delle capacità delle parti sociali in vista dell'istituzione di schemi pensionistici aziendali e professionali basati su contratti collettivi.

c) Gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali, offrono ai lavoratori opportunità di formazione al fine di

migliorare la loro alfabetizzazione finanziaria, in particolare per quanto riguarda i sistemi pensionistici obbligatori e quelli aziendali e professionali, nonché l'eliminazione del divario pensionistico di genere."

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 30

Regolamento (UE) 2019/1238

Articolo 73 – paragrafo 1 – frase 1

Testo della Commissione

"Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e, previa consultazione dell'EIOPA, e se del caso delle altre AEV, presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio."

Emendamento

"Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e, previa consultazione dell'EIOPA, e se del caso delle altre AEV, presenta **e pubblica** una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio. **Tale valutazione non si limita agli aspetti relativi ai mercati finanziari, ma tiene altresì conto della dimensione sociale delle prestazioni pensionistiche.**"

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del parere, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio¹, o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
The Permanent Representation of Belgium to the European Union
European Trade Union Confederation
Pensioplus
ACV-CSC
CNV
FNV
European Commission - Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
Nulla

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484

(<https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do>), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

¹ Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)	
Riferimenti	COM(2025)0840 – C10-0307/2025 – 2025/0363(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 12.2.2026	
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 12.2.2026	
Relatore(trice) per parere Nomina	Liesbet Sommen 16.1.2026	
Esame in commissione	22.6.2026	
Approvazione	2.9.2026	
Esito della votazione finale	+:	31
	–:	8
	0:	13

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

31	+
NI	Jan-Peter Warnke
PPE	Maravillas Abadía Jover, Hildegard Bentele, Andrzej Buła, David Casa, Niels Geuking, Norbert Herhammer, Sérgio Humberto, Martine Kemp, Isabelle Le Callennec, Eleonora Meleti, Letizia Moratti, Romana Tomc
Renew	Valérie Devaux, Hristo Petrov, Jana Toom
S&D	Marc Angel, Vilija Blinkevičiūtė, Estelle Ceulemans, Vivien Costanzo, Alicia Homs Ginel, Marina Kaljurand, Marit Maij, Ana Catarina Mendes, Idoia Mendia, Matjaž Nemec, Aodhán Ó Riordáin, Marianne Vind
Verts/ALE	Katrin Langensiepen, Maria Ohisalo, Villy Søvndal

8	-
ESN	Petr Bystron, Petar Volgin
NI	Branislav Ondruš
The Left	Konstantinos Arvanitis, Leila Chaibi, Per Clausen, Kathleen Funchion, João Oliveira

13	0
ECR	Elena Donazzan, Chiara Gemma, Marlena Małag, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini
PPE	Henrik Dahl
PfE	Mélanie Disdier, Julien Leonardelli, Margarita de la Pisa Carrión, Ernő Schaller-Baross, Petra Steger, Séverine Werbrouck

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti